

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1986 DEL 31/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A MEDICO CHIRURGO A SUPPORTO DEI SERVIZI E UNITA' OPERATIVE DI OFTALMOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1985/25

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il fabbisogno aziendale di medici nella disciplina di oftalmologia conta attualmente quattro posti vacanti la cui copertura è stata autorizzata dall'Area Sanità e sociale della regione Veneto con note prot. n. 392348 del 21 luglio 2023, n. 128314 del 12 marzo 2024, n. 271626 del 5 giugno 2024 e n. 12669 del 10 marzo 2025, la cui copertura è prevista per la metà del mese di novembre 2025;
- la perdurante assenza di medici strutturati, unita alla carenza di ore di specialisti ambulatoriali interni nella branca di oftalmologia, che ad oggi non è stato possibile assegnare, rende necessario provvedere al recupero delle liste d'attesa aziendali, che registrano un incremento di circa 60 pazienti ogni settimana;
- l'Azienda dispone di 4 autorizzazioni rilasciate dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con note prot. n. 606754 del 29 novembre 2024 e n. 399609 del 18 agosto 2025, per il reclutamento di liberi professionisti da assegnare alle unità operative aziendali legate al recupero delle liste d'attesa;
- con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 615 del 28 agosto 2025 è stato approvato per questa Azienda Ulss 7 l'elenco dei medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nella disciplina di oftalmologia per la prestazione di attività professionale nei relativi servizi/unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa;
- vista la necessità di assicurare il recupero dei tempi d'attesa nella disciplina di oftalmologia, il Responsabile della UOSD Assistenza specialistica, con il parere favorevole del Direttore Sanitario, ha chiesto di procedere al conferimento di un incarico libero professionale al dr. Alfredo MIGNONE, unico medico attualmente disponibile utilmente collocato negli elenchi degli idonei messi a disposizione da Azienda Zero.

Preso atto che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- la durata è di sei mesi, con la decorrenza che sarà indicata nei contratti individuali di collaborazione; il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;

- ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile della UOSD Assistenza specialistica, organizzata in un massimo di 2 accessi settimanali di 4 ore ciascuno;
- il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, in linea con quanto disposto dalle DGRV n. 226 del 13 marzo 2024 e n. 206 del 5 marzo 2025, è pari a euro 40,00 orari lordi e onnicomprensivi per tutti i medici in formazione specialistica;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Responsabile della UOSD Assistenza specialistica e/o del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso i quali si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola si ritiene prudente vincolare un impegno di 8.500,00 euro;
- si richiama il limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- le DGRV n. 226 del 13 marzo 2024 e n. 206 del 5 marzo 2025;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di prendere atto dell'elenco dei medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nella disciplina di oftalmologia per la prestazione di attività professionale nei relativi servizi/unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa approvato con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 615 del 28 agosto 2025 e di conferire un incarico di collaborazione libero professionale al dr. Alfredo MIGNONE, unico medico disponibile utilmente collocato negli elenchi di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria

della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto degli elenchi dei medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nella disciplina di oftalmologia per la prestazione di attività professionale nei relativi servizi/unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa approvati con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 615 del 28 agosto 2025, come da allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di conferire un incarico di collaborazione libero professionale al dr. Alfredo MIGNONE, unico medico attualmente disponibile utilmente collocato nell'elenco degli specializzandi idonei di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 34/2023;
3. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico del quale trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
5. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 8.500,00 ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2025	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	2.950,00
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	5.550,00

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.



AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI INDIVIDUALI DI CUI ALL'ART. 7, C. 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI MEDICO CHIRURGO NELLA DISCIPLINA DI OFTALMOLOGIA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

ELENCO CANDIDATI SPECIALISTI IDONEI

Posizione	Candidato/a		Punteggio Totale
1	R	VEM17646KS	4,877



AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI INDIVIDUALI DI CUI ALL'ART. 7, C. 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI MEDICO CHIRURGO NELLA DISCIPLINA DI OFTALMOLOGIA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

ELENCO CANDIDATI SPECIALIZZANDI IDONEI

Posizione	Candidato/a		Punteggio Totale
1 EX AEQUO	B	E3GSVXMTC5	0,000
1 EX AEQUO	C	E9V94W623M	0,000
1 EX AEQUO	M	NGMYXKQBKF	0,000
1 EX AEQUO	T	5Z5C5SZCUV	0,000


EGR. SIG./GENT. SIG.A

dr./dr.ssa _____
 nata in _____ il _____,
 residente in _____,
 comune di _____,
 Codice Fiscale: _____.

N. REG. CONTR. _____/2025

[SPAZIO RISERVATO AL REGISTRO CONTRATTI]

MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà decorrenza dal giorno ____202__ e scadenza il giorno ____202__; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. l'attività sarà prestata presso le strutture aziendali legate al recupero delle liste d'attesa nella disciplina di oftalmologia dell'Azienda U.L.S.S., secondo la disponibilità espressa, organizzata in 2 turni settimanali di 4 ore ciascuno e previa intesa con il Responsabile della UOSD Assistenza specialistica;
3. l'attività prevista dall'incarico è espletata esclusivamente al di fuori degli obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione con un massimo di otto ore di presenza settimanale in Azienda; non è consentita la programmazione settimanale di attività concomitante presso diverse unità operative, anche se resa al di fuori obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione, oltre il limite di otto ore previsto; l'eventuale eccedenza oraria non dà luogo a compenso;
4. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
5. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in Euro 40,00 lordi e omnicomprensivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vistata per approvazione dal Responsabile della UOSD Assistenza specialistica e/o il Direttore dell'Unità operativa ove l'attività è stata espletata;
6. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
7. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo quanto concordato con il Responsabile della UOSD Assistenza specialistica;
8. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
9. il professionista provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza, comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;
10. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;
11. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;
12. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
 - a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;
13. il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del / della professionista in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il /la professionista dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il / la professionista può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

14. il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del / della professionista;

15. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

16. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

17. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che

inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

18. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

19. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

20. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

21. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

22. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del professionista
(dr./dr.ssa _____)

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)